



*Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
e con
il Ministro per la pubblica amministrazione*

- VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante “*Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante “*Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”;
- VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante “*Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002*”;
- VISTO il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante “*Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale*”;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*” e, in particolare, l'art. 64 che prevede la predisposizione di un piano programmatico da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*” e, in particolare, l'articolo 5, comma 3;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante “*Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, recante “*Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;





*Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
e con
il Ministro per la pubblica amministrazione*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante *“Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante *“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 giugno 2000, n. 234, concernente *“Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275”*;

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto *“Istruzione e Ricerca”*;

PRESO ATTO dei dati acquisiti ed elaborati a mezzo del Sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito in riferimento alla determinazione dell'organico di diritto, per l'anno scolastico 2025/2026, delle istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia, nonché degli altri gradi di istruzione;

TENUTO CONTO altresì, della rilevazione effettuata tramite il medesimo Sistema informativo e poi convalidata dai competenti direttori generali degli Uffici scolastici regionali, in merito alle ore di insegnamento di religione cattolica conseguenti alle classi istituite nel succitato organico di diritto, al numero degli alunni che intendono avvalersi di tale insegnamento, nonché al numero dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria per i quali è prevedibile l'affidamento di tale insegnamento per l'anno scolastico 2025/2026;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186 del 2003, *“con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti”*;

ACQUISITO il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 32670 del 17 luglio 2025;

ACQUISITO il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione con nota prot. n. 884 del 29 luglio 2025;

FORNITA la prescritta informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto *“Istruzione e Ricerca”*;





*Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
e con
il Ministro per la pubblica amministrazione*

D E C R E T A

Art. 1
(Consistenza dotazioni)

1. La consistenza della dotazione organica, per l'anno scolastico 2025/2026, degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, è indicata nell'allegata tabella "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Le dotazioni organiche regionali, determinate in misura del settanta per cento dei posti di insegnamento complessivamente istituiti, sono indicate nella colonna "f" della tabella "A" di cui al comma 1.
3. L'entità dei posti è definita sulla base del numero complessivo delle ore di insegnamento, rapportate ai divisorii orari relativi alla costituzione dei posti e delle cattedre di insegnamento di ciascun grado di istruzione.
4. Per effetto di quanto prescritto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 luglio 2003, n. 186, nel computo di cui al presente articolo non sono conteggiate le ore di insegnamento attribuite ai docenti titolari della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

Art. 2
(Ripartizione dotazione organica)

1. Entro il limite riportato nella colonna "f" della tabella "A", il dirigente dell'ufficio scolastico regionale effettua, per ciascuno dei ruoli indicati all'articolo 1, comma 1, della legge n. 186 del 2003, la ripartizione dei posti dell'organico di diritto, con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
2. In via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orari, anche suddivisi tra gradi di istruzione differenti, purché le quote orarie afferiscano al medesimo ruolo regionale.
3. Al fine di garantire la fruizione dell'insegnamento, eventuali straordinarie esigenze, debitamente motivate, diverse da quelle di cui all'articolo 3, comportanti la rettifica, in aumento o in diminuzione, delle dotazioni organiche di ciascuna regione come definite nella Tabella A di cui al presente Decreto, sono disposte nell'ambito della diretta responsabilità dei dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, i quali verificano prioritariamente la possibilità di procedere, nell'ambito dell'organico regionale di competenza, a mezzo di variazioni compensative fra gradi di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia.





*Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
e con
il Ministro per la pubblica amministrazione*

Art. 3
(Gestione della situazione di fatto)

1. I dirigenti scolastici che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, hanno disposto, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, incrementi del numero di classi a causa della variazione del numero degli alunni iscritti, provvedono a comunicare all'Amministrazione scolastica e alla Diocesi competente per territorio l'incremento orario derivante dall'istituzione di classi, al fine dell'acquisizione (o dell'ottenimento) degli spezzoni di orario di insegnamento della religione cattolica necessari, in relazione alle scelte delle famiglie e degli alunni.
2. Per effetto di quanto prescritto all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, i dirigenti scolastici provvedono, nella medesima fase di adeguamento dell'organico di cui al comma 1, alla soppressione degli spezzoni di orario conseguenti ad accorpamenti di classi.

Art. 4
(Oneri finanziari)

1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui all'articolo 1 gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il presente decreto è inviato al controllo preventivo dell'Ufficio Centrale del Bilancio, per il prescritto parere contabile, e alla Corte dei conti, per il controllo di legittimità, come previsto dalla vigente normativa.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO

GIUSEPPE VALDITARA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

GIANCARLO GIORGETTI

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

PAOLO ZANGRILLO





*Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
e con
il Ministro per la pubblica amministrazione*

Tabella "A"

Regione	Scuola dell'infanzia Posti	Scuola primaria Posti	Scuola secondaria di I grado Posti	Scuola secondaria di II grado Posti	Totale	Dotazione organica $f=e*0,7$
	a	b	c	d		
Abruzzo	66	238	93	157	554	388
Basilicata	29	108	42	83	262	183
Calabria	110	430	155	273	968	678
Campania	336	1.213	506	792	2.847	1.993
Emilia Romagna	124	662	286	488	1.560	1.092
Friuli Venezia Giulia	39	210	80	139	468	328
Lazio	200	996	398	650	2.244	1.571
Liguria	46	227	93	153	519	363
Lombardia	273	1.690	672	959	3.594	2.516
Marche	74	263	104	185	626	438
Molise	14	53	24	40	131	92
Piemonte	168	732	291	462	1.653	1.157
Puglia	198	730	291	527	1.746	1.222
Sardegna	66	286	119	208	679	475
Sicilia	287	1.040	393	629	2.349	1.644
Toscana	149	588	244	428	1.409	986
Umbria	40	163	59	107	369	258
Veneto	105	873	337	499	1.814	1.270
Totale complessivo	2.324	10.502	4.187	6.779	23.792	16.654

